



Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Petrolo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. R.G.A.C. per l'anno

TRA

, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine all'atto introduttivo del giudizio, dall'avv. nel cui studio m. , è elettivamente domiciliata;

- attrice -

CONTRO

in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in , giusta procura in atti;

- convenuta -

Oggetto: mutuo - interessi moratori usurari.

Conclusioni delle parti: come da "note di trattazione scritta" depositate.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. , in data 19 luglio 20012, ha stipulato con la . , un contratto di mutuo assistito da garanzia ipotecaria, in forza del quale la Banca ha concesso alla parte mutuataria un mutuo a tasso fisso, per la somma complessiva di euro 103.000,00, della durata di 20 anni, con i seguenti termini e modalità di rimborso: 240 rate mensili dell'importo di € 731,99 ciascuna.



La mutuataria ha dedotto, tuttavia, che nel contratto *de quo*, le clausole contrattuali che prevedevano i tassi di interesse sia corrispettivo: 5,90%, che moratorio: 9,90%, il piano di ammortamento, nonché il costo complessivo effettivo del contratto (TAEG) a carico del cliente risultavano illegittime per capitalizzazione occulta, violazione delle norme sulla trasparenza bancaria (in particolare art. 117 T.U. Bancario) e della normativa antiusura. In particolare: *a)* vi sarebbe il superamento del Tasso Soglia Usura sommando il tasso corrispettivo e il tasso moratorio; *b)* sommando al tasso convenzionale di mora tutte le spese, competenze e remunerazioni *collegate al mutuo*, il TEG sarebbe superiore al tasso soglia usura vigente al momento della stipula del contratto iniziale, con conseguente diritto al ricalcolo del piano di ammortamento con imputazione dei pagamenti sin ora pagati al capitale; *c)* il piano di ammortamento del contratto sarebbe illegittimo in quanto risulta applicata la formula dell'interesse composto al posto di quella dell'interesse semplice; *d)* il taeg/isc effettivo sarebbe diverso da quello indicato dalla Banca nel contratto.

Si è costituito in giudizio l'Istituto bancario eccependo, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva in ragione dell'avvenuta cessione del credito in questione e deducendo, nel merito, l'infondatezza della avversa domanda. In particolare, la Banca convenuta ha chiesto dichiararsi l'immammissibilità della domanda avversa, stante la totale carenza di interesse dell'attrice ad agire per la verifica del carattere usurario degli interessi di mora, in quanto mai applicati nel corso del rapporto a fronte del regolare pagamento delle rate di mutuo. In ogni caso, si è difesa affermando che mai gli interessi convenuti avevano superato il tasso soglia ed ha contestato le conclusioni contenute nella perizia econometrica allegata all'atto di citazione, rilevando l'erroneità dei calcoli ivi contenuti, anche perché fondati sull'immammissibile sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi moratori. Ha chiesto, quindi, il rigetto della domanda attorea.

La causa, espletata CTU tecnico-contabile sul rapporto bancario controverso, è stata introitata per la sentenza sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti all'udienza del 4.10.2022, in cui sono stati assegnati i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e delle memorie di replica.

2. In via preliminare, va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da la quale ha dedotto che il contratto per cui è causa, originariamente stipulato dall'attrice con , è stato successivamente conferito a , ed è stato, successivamente,



Sentenza n. 614/2023 pubbl. il 17/04/2023

Repert. n. RG n. del

oggetto di cessione pro soluto a Isp Obg S.r.l. ai sensi dell'art. 58 TUB e della L. n. 130 del 1999.

L'eccezione è infondata in quanto oggetto dell'operazione di cartolarizzazione a cui fa riferimento la Banca convenuta è il portafoglio delle posizioni creditorie derivanti dai contratti di mutuo erogati dall'Istituto di credito cedente, ma non gli stessi contratti di mutuo. Sicchè, in forza di tale cessione, la I è divenuta titolare del solo credito, ma non si è sostituita alla Banca mutuante nella sua qualità di parte del contratto di mutuo concluso dall'odierna attrice con in data 19.07.2002 (cfr. Tribunale Roma Sez. XVII, Sent., 15/01/2020, secondo cui: "*Tale conclusione non è superata dal principio secondo il quale, a norma degli artt. 1260 e segg. c.c. il cessionario subentra nel diritto di credito del cedente sostituendosi ad esso ed assumendo la sua stessa posizione e che "a seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario. Pertanto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, comprese quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito" (per tutte Cass. 10.1.01 n. 575, richiamata da Cass. 9.7.14 n. 15610). Difatti, tale principio va correttamente interpretato nel senso che le contestazioni da parte del debitore ceduto in ordine al credito, comprese quelle relative al suo titolo costitutivo (nel caso in esame, il contratto di finanziamento), incluse le eventuali nullità dello stesso, possono essere rivolte anche nei confronti del cessionario del credito che agisca per il pagamento, ma non anche nel senso che le medesime contestazione devono essere rivolte in via di azione (non di eccezione) nei confronti del cessionario, il quale non è subentrato nella posizione contrattuale del creditore cedente.*").

3. Tanto premesso, le domande attoree sono infondate e devono essere rigettate per le ragioni che si vanno ad esporre.

3.1. Priva di pregio è l'eccepita usurarietà *ab origine* del contratto di mutuo.

Parte attrice ha lamentato l'illegittima pattuizione muovendo dell'assunto secondo cui gli interessi corrispettivi, calcolati unitamente a quelli moratori, sconfinerebbero nell'usura, così finendo per confrontare con il rilievo trimestrale in materia di usura una entità impossibile, poiché sommatoria di due voci autonome e distinte, e che non possono coesistere insieme al tempo della loro applicazione.

Ed infatti, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. SU 18 settembre 2020 n. 19597), deve escludersi che il rispetto del tasso soglia vada



verificato semplicemente sommando gli interessi moratori con quelli corrispettivi. Ciò in ragione del fatto che, mentre i primi verranno ad esistenza se e quando vi sarà inadempimento, i secondi sono dovuti dal momento dell'erogazione del finanziamento.

Infatti anche laddove, come frequentemente avviene, le parti avessero determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest'ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce al primo (Trib. di Milano 16.02.2017).

Ne deriva, quindi, che l'usurarietà degli interessi moratori va calcolata separatamente rispetto agli interessi corrispettivi, confrontando il tasso moratorio pattuito, nonché il tasso concretamente applicato in caso di inadempimento con il TEGM, maggiorato dell'incremento medio rilevato per gli interessi moratori dalla Banca d'Italia (cfr. Tribunale Roma sez. III, 26/03/2021, n. 5286).

3.2. Ciò posto, non può essere accolta neanche la domanda di nullità della clausola determinativa del tasso di mora per supposta violazione della normativa antiusura.

È indubbio che gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dall'art. 2, comma 4, L. n. 108/96, vanno qualificati *ipso iure* come usurari (per la disamina di questo principio si veda in particolare, da ultimo, Cass. ord. 30 ottobre 2018, n. 27442).

Il suddetto principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella già richiamata sentenza n.19597/2020, con la quale ha chiarito che *"In tale evenienza, si applica la regola generale del risarcimento per il creditore, di cui all'art.1224 cod. civ, commisurato (non più alla misura preconcordata ed usuraria, ma) alla misura pattuita per gli interessi corrispettivi, come prevede la disposizione."*

Pertanto, se gli interessi moratori dovessero risultare usurari, solo questi sarebbero illeciti; se gli interessi corrispettivi risultano sotto soglia, sono dovuti nonostante l'illiceità degli interessi di mora. La nullità degli interessi moratori non si estende agli interessi corrispettivi.

Esclusa l'applicabilità di una soluzione che azzeri gli interessi moratori, la Suprema Corte ha poi riconosciuto, da un lato, che *"l'interesse ad agire in relazione ad una clausola*



reputata in tesi nulla o inefficace sussiste sin dalla pattuizione della medesima, in quanto risponde ad un bisogno di certezza del diritto che le convenzioni negoziali siano accertate come valide ed efficaci, oppure no. Ciò perchè (cfr., fra le altre, Cass. 31 luglio 2015, n. 16262) l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva.", dall'altro che "il tasso rilevante è quello in concreto applicato dopo l'inadempimento - la conseguenza è che la sentenza sarà di mero accertamento dell'usurarietà del tasso, ma in astratto, senza relazione con lo specifico diritto vantato dalla banca, posto che ancora non sarà attuale l'inadempimento ed il finanziatore ancora non avrà preteso alcunchè a tale titolo. (...) In altri termini, se il finanziato agisca in accertamento in corso di regolare rapporto, ed ottenga sentenza di nullità della clausola, ciò non vuol dire che, da quel momento in poi, egli potrà non adempiere e pretendere che nessun interesse gli sia applicato, oltre all'interesse corrispettivo, incluso nelle rate già dovute."

Fatte tali premesse, per quanto accertato anche a mezzo della ctu disposta sulla documentazione bancaria in atti, una corretta indagine sugli interessi moratori, singolarmente valutati, porta ad escludere i lamentati profili di usurarietà, atteso che "il TAEG dell'operazione risulta essere pari a 6,436% ed è inferiore al tasso soglia per il periodo considerato. (8,430%)" (cfr. relazione peritale p. 26).

Peraltro, ed in ogni caso occorre precisare per il rapporto oggetto di causa non sono mai stati addebitati alla cliente interessi moratori. Nel caso di specie, infatti, la parte attrice non ha mai dedotto essersi verificato un inadempimento, a seguito del quale la banca le abbia addebitato, in concreto, interessi moratori.

3.3. Manifestamente infondata è, altresì, la doglianza secondo cui il piano di ammortamento sarebbe illegittimo perché risulterebbe applicata la formula dell'interesse composto.

La tesi non è condivisibile atteso che, nei mutui cd. "alla francese", come quello in esame, gli interessi delle singole rate di ammortamento sono calcolati solo sul capitale residuo e non sul capitale comprensivo di interessi e ciò esclude ogni anatocismo.

Si osserva al riguardo che con l'espressione piano di ammortamento alla francese (ovvero a rata costante) dovrebbe intendersi unicamente il piano che preveda rate di rimborso costanti nel tempo, ipotesi all'evidenza consentita solo in caso di mutui a tasso fisso; tale espressione (e metodologia) viene tuttavia estesa anche ai mutui a tasso variabile, con la



particolarità che il piano di ammortamento è simulatamente calcolato sulla base del tasso vigente alla data di stipulazione (come se dovesse rimanere costante), e ciò consente di individuare, in ciascuna rata, la quota di capitale in restituzione (tanto che a volte il piano di ammortamento in tali casi riguarda il solo capitale), potendosi poi conteggiare per ciascuna rata la quota di interessi, in base al tasso variabile, sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni di capitale effettuato con le rate precedenti (ne conseguiranno rate non costanti nella loro entità) (cfr. Tribunale di Milano, sez. VI, sentenza del 5 maggio 2014).

La giurisprudenza di merito oramai pressoché unanime reputa legittima una tale forma di ammortamento, non discendendo dalla sua applicazione alcuna forma di capitalizzazione vietata, con la specificazione che l'imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale (nell'ammortamento "alla francese" la quota capitale è nelle prime rate molto bassa e cresce col tempo) risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell'art. 1194 cc. (cfr. Trib. Mantova 11.3.2014; Trib. Siena 11.7.2014; Trib. Pescara 10.4.2014; Trib. Milano 5.5.2014; Trib. Ferrara 5.12.2013; Trib. Lecce 16.9.2014).

3.4. Infondato, infine, è da considerarsi il motivo relativo all'asserita erronea indicazione del TAEG/ISC, quest'ultimo mero indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento. L'ISC è stato previsto dalla direttiva europea 90/88/CEE ed è stato recepito nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla delibera CICR del 4 marzo 2003 (art. 9), che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un «Indicatore Sintetico di Costo» (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia ha quindi modificato le Istruzioni di Vigilanza con provvedimento del 25 luglio 2003 e, successivamente, ha adottato un autonomo provvedimento sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi (in data 29 luglio 2009 e più volte aggiornato), con i quali ha introdotto l'ISC nei contratti di mutuo e di finanziamento in genere, calcolato secondo le stesse modalità e gli stessi oneri previsti per il TAEG.

Solo con riferimento ai contratti di credito al consumo (tipologia di contratto bancario nella quale è percepita in modo maggiormente pregnante la tutela del cliente quale contraente debole), l'art. 125-bis, comma 6, T.U.B. disciplina in modo espresso le conseguenze



dell'erronea indicazione del TAEG pubblicizzato, prevedendo espressamente che siano solo i costi non considerati nel calcolo di tale indicatore sintetico di costo a non essere dovuti, ferma la validità del relativo contratto e l'applicazione degli interessi convenzionali pattuiti per iscritto. Sebbene l'obbligo di indicare l'ISC nei contratti indicati con i provvedimenti della Banca d'Italia richiamati sia certamente inerente alla determinazione del contenuto obbligatorio di tali contratti a norma dell'art. 117 T.U.B., l'erronea indicazione dell'ISC non determina nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, tanto più tenuto conto di come la disciplina di maggior tutela prescritta dall'art. 125-bis T.U.B. espressamente escluda tale soluzione.

L'erronea indicazione dell'ISC pubblicizzato, pertanto, pur concretandosi in un comportamento illecito dell'intermediario bancario o finanziario, è insuscettibile di comportare gli effetti di cui all'art. 117, comma 6, T.U.B., concretando esclusivamente una violazione degli obblighi di pubblicità e di trasparenza ai quali l'intermediario è tenuto ai sensi dell'art. 116 T.U.B.

Di conseguenza, la violazione di tale obbligo di trasparenza, nei termini dell'erronea indicazione dell'ISC, non determina alcuna invalidità del contratto di mutuo, ma può essere considerata esclusivamente quale fonte di responsabilità contrattuale della banca resistente (cfr., nei medesimi termini, Trib. Milano 26 ottobre 2017, n. 10832).

Tuttavia, la mancata proposizione di domanda di risarcimento dei danni in conseguenza del comportamento tenuto dalla convenuta per erronea indicazione dell'ISC pubblicizzato nel contratto per cui è causa rende superfluo l'accertamento dell'effettivo scostamento tra l'ISC pubblicizzato e quello determinabile alla luce delle condizioni economiche convenute nel contratto di mutuo.

Pertanto, anche tale doglianza, in quanto infondata, deve essere rigettata.

In conclusione, per le ragioni esposte, le domande attoree devono essere respinte.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. 13 agosto 2022, n 147, tenuto conto dello scaglione di riferimento previsto per le cause di valore indeterminabile (e così individuato in quello per le cause di valore pari ad € 26.000,00, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto involte dalla decisione) e con riferimento ai valori minimi attesa la modesta difficoltà della controversia.

Sentenza n. 614/2023 pubbl. il 17/04/2023

RG n.

Repert. n. _____ del 17/04/2023



Si pongono definitivamente a carico dell'attrice soccombente anche le spese di c.t.u., secondo la liquidazione già operata con decreto del 4.12.2020.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:

- rigetta tutte le domande di parte attrice;
- condanna _____ alla refusione, in favore di _____, delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi €. _____ oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, c.p.a., come per legge;
- pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di parte attrice.

Catanzaro, li 12 aprile 2024

Il Giudice
dott.ssa Alessandra Petrolo

